

CAMERA DEI DEPUTATI

N.391

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza (391)

(Articolo 1, comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Trasmesso alla Presidenza il 18 marzo 2026



IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTA la legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V, e il novellato art. 117, comma 2, lettera m), con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni e integrazioni, che all’art. 1, definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) come l’insieme delle prestazioni garantite dal SSN, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, in quanto per specifiche condizioni cliniche, presentano evidenze di un significativo beneficio in termini di salute individuale o collettiva, a fronte delle risorse impiegate. Sono escluse dai LEA le prestazioni, i servizi e le attività che non rispondono a necessità assistenziali, le prestazioni di efficacia non dimostrabile o che sono utilizzate in modo inappropriato rispetto alle condizioni cliniche dei pazienti e le prestazioni che, a parità di beneficio per i pazienti, sono più costose di altre;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 21 ottobre 2022, pubblicato nella G.U. serie generale del 25 ottobre 2022, n. 250, con il quale il prof. Orazio Schillaci è stato nominato Ministro della Salute;

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante la prima “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 1, commi 556 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che affidano alla Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, il compito di formulare la proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sulla base dell’attività svolta;

DATO ATTO che la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale è nominata e presieduta dal Ministro della salute, secondo una composizione stabilita *ope legis*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 559, della richiamata legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente le procedure per l'aggiornamento dei LEA con cui si dispone che se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio Sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

RICHIAMATI i decreti ministeriali di costituzione e successiva modifica della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, a seguito delle designazioni pervenute dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 16 giugno 2016, 5 maggio 2020 e 18 marzo 2024, e relative modifiche pubblicate sul portale del ministero;

RICHIAMATI i commi 2 e 3 dell'articolo 64, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante "Norme finali e transitorie", con cui è stata sospesa l'entrata in vigore di parte delle disposizioni del decreto medesimo, fino alla data di pubblicazione del decreto di definizione delle tariffe massime delle relative prestazioni;

RILEVATO, pertanto, che è stato sospeso l'iter di approvazione delle proposte, di modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale, ovvero di individuazione di misure volte a incrementare l'appropriatezza della loro erogazione anche non comportanti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, commi 554 e 559, della stessa legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, in attesa dell'emanazione del sopra citato decreto per le tariffe massime delle relative prestazioni ha approvato le proposte di aggiornamento isorisorse istruite nel corso dei lavori della medesima;

VISTO il Patto per la salute per gli anni 2019 – 2021, approvato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 18 dicembre 2019, e in particolare la scheda "Garanzia dei LEA", nella quale Governo e Regioni convengono sulla necessità di completare al più presto il percorso di attuazione del DPCM 12 gennaio 2017 "Nuovi LEA", attraverso l'approvazione del decreto che fissa le tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica che consente l'entrata in vigore dei relativi nomenclatori sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 25 novembre 2024 recante "Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica";

VISTA la relazione tecnica che illustra gli impatti di spesa derivanti dall'applicazione del presente decreto e la metodologia per la determinazione delle tariffe ivi previste;

VISTA la nota prot. MEF GAB 9010 del 23 febbraio 2024-U, con la quale il Ministero concertante, nel trasmettere il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reso con nota prot. 36095 del 19 febbraio 2024, rappresenta che non vi sono osservazioni da formulare;

TENUTO CONTO dell'esito della seduta plenaria della Commissione permanente tariffe del 15 gennaio 2025 durante la quale è stata definitivamente approvata la proposta tariffaria di cui al presente decreto, unitamente alla relazione che descrive il percorso metodologico seguito nella definizione della nuova proposta tariffaria;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 ottobre 2025 (Rep. Atti n. 184/CSR);

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, reso in data ...;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto apporta correzioni e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, supplemento ordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Agli articoli 11, 14, 17, 18, 27, 33, 35 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 sono apportate le integrazioni e modifiche indicate nell'allegato 1 parte integrante al presente provvedimento.
3. Gli aggiornamenti degli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 sono riportati negli allegati di seguito indicati, costituenti parte integrante del presente provvedimento:
 - A (Prevenzione collettiva e sanità pubblica);
 - M (Ausili monouso) – fogli da M1 a M4;
 - B (Assistenza Specialistica ambulatoriale) – fogli da B1 a B10 e foglio legenda;
 - C (Assistenza Protesica) – fogli da C1.1 a C1.4 relativi all'elenco 1 - da C2A.1 a C2A.3 relativi all'elenco 2A e C2B.1 a C2B.5 relativi all'elenco 2B;
 - N (DGR ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria);
 - R (Esenzione per malattie rare) – fogli da R1 a R6;
 - D (Esenzione per malattie croniche e invalidanti) – fogli da D1 a D4;
 - F (Assistenza termale);

- T (Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo);
- V (Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso e modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica).

Art. 2

(Prevenzione collettiva e sanità pubblica)

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, "Prevenzione collettiva e sanità pubblica", è modificato e integrato come segue: alla lett.) F "Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale" dopo il punto F9 è inserito il punto F10 "Screening neonatale esteso" - Screening neonatale esteso per l'Atrofia Muscolare Spinale (SMA).
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 sono riportati nell'allegato A al presente decreto, che modifica l'allegato 1 Prevenzione collettiva e sanità pubblica, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

Art. 3

(Ausili monouso)

1. L'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Ausili monouso" è aggiornato come segue:
 - a) gli aggiornamenti concernenti la correzione dei refusi sono riportati nell'allegato M - foglio M1;
 - b) gli aggiornamenti concernenti le modifiche di denominazione sono riportati nell'allegato M - foglio M2;
 - c) gli aggiornamenti concernenti le modifiche di descrizione sono riportati nell'allegato M - foglio M3;
 - d) gli aggiornamenti concernenti l'inserimento delle note sono riportati nell'allegato M - foglio M4.
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 sono riportati nell'allegato M al presente decreto, che modifica l'allegato 2 Ausili monouso al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
3. All'allegato 11 recante "Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso" al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, sono apportate le modifiche indicate nell'allegato V al presente provvedimento.

Art. 4

(Assistenza Specialistica ambulatoriale)

1. L'allegato 4 e l'allegato 4D al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recanti rispettivamente "Nomenclatore prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale" e "Elenco note e corrispondenti condizioni di erogabilità – indicazioni appropriatezza prescrittiva", sono aggiornati come segue:
 - a) gli aggiornamenti concernenti l'inserimento di prestazioni sono riportati nell'allegato B - foglio B1 al presente decreto;

- b) gli aggiornamenti concernenti modifiche nella descrizione di prestazioni sono riportati nell'allegato B - foglio B2 al presente decreto;
 - c) gli aggiornamenti concernenti la modifica di codici di prestazioni sono riportati nell'allegato B- foglio B3 al presente decreto;
 - d) gli aggiornamenti concernenti l'eliminazione/inserimento di note H e note R sono riportati nell'allegato B - foglio B4 al presente decreto;
 - e) gli aggiornamenti concernenti le prestazioni eliminate sono riportati nell'allegato B- foglio B5 al presente decreto;
 - f) gli aggiornamenti concernenti la modifica della riconduzione alle branche sono riportati nell'allegato B - foglio B6 al presente decreto;
 - g) gli aggiornamenti concernenti l'inserimento del codice di patologia di cui all'allegato 4 GEN COLONNA E è riportato nell'allegato B - foglio B7 al presente decreto;
 - h) gli aggiornamenti concernenti la composizione dei pacchetti di Radioterapia sono riportati nell'allegato B - foglio B8 al presente decreto;
 - i) gli aggiornamenti concernenti l'inserimento di condizioni di erogabilità/indicazioni di appropriatezza sono riportati nell'allegato B - foglio B9 al presente decreto;
 - j) gli aggiornamenti concernenti modifica/inserimento di indicazioni di appropriatezza sono riportati nell'allegato B - foglio B10 al presente decreto.
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 sono riportati nell'allegato B al presente decreto, comprensivo del foglio legenda, che modifica l'allegato 4 "Nomenclatore prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale" e l'allegato 4D "Elenco note e corrispondenti condizioni di erogabilità – indicazioni appropriatezza prescrittiva" al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

Art. 5
(Assistenza Protesica)

1. L'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Ausili su misura e ausili di serie (elenchi 1, 2A e 2B)" è modificato come segue:
- a) la definizione riportata dopo il titolo dell'elenco 1 AUSILI SU MISURA è sostituita dalla seguente: "Si definisce "su misura", ai sensi del Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017, qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base di una prescrizione scritta di qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che indichi, sotto la responsabilità di tale persona, le caratteristiche specifiche di progettazione, e che è destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali. I dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore professionale e i dispositivi che sono fabbricati in serie mediante processi di fabbricazione industriale conformemente alle prescrizioni scritte di qualsiasi persona autorizzata non sono tuttavia considerati dispositivi su misura";
 - b) la definizione riportata dopo il titolo dell'Elenco 2a "AUSILI DI SERIE che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato" e dopo il titolo dell'Elenco 2b "AUSILI DI SERIE pronti per l'uso" è sostituita dalla seguente: "Gli ausili riportati nell'elenco e classificati come dispositivi medici devono essere conformi al Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017".
2. L'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 "Ausili su misura e ausili di serie (elenchi 1, 2A e 2B)" è aggiornato come segue:
- a) gli aggiornamenti dell'elenco 1 concernenti le modifiche di denominazione sono riportati nell'allegato C "protesica elenco 1" - foglio C1.1;
 - b) gli aggiornamenti dell'elenco 1 concernenti le modifiche di descrizione sono riportati nell'allegato C "protesica elenco 1" - foglio C1.2;

- c) gli aggiornamenti dell'elenco 1 concernenti le modifiche dei codici sono riportati nell'allegato C "protesica elenco 1" - foglio C1.3;
 - d) gli aggiornamenti dell'elenco 1 concernenti le eliminazioni sono riportati nell'allegato C "protesica elenco 1" - foglio C1.4;
 - e) gli aggiornamenti dell'elenco 2A concernenti i nuovi inserimenti sono riportati nell'allegato C "protesica elenco 2A" - foglio C2A.1;
 - f) gli aggiornamenti dell'elenco 2A concernenti le modifiche di descrizione sono riportati nell'allegato C "protesica elenco 2A" - foglio C2A.2;
 - g) gli aggiornamenti dell'elenco 2A concernenti le modifiche dei codici sono riportati nell'allegato C "protesica elenco 2A" - foglio C2A.3;
 - h) gli aggiornamenti dell'elenco 2B concernenti le modifiche di denominazione sono riportati nell'allegato C "protesica elenco 2B" - foglio C2B.1;
 - i) gli aggiornamenti dell'elenco 2B concernenti le modifiche di descrizione sono riportati nell'allegato C "protesica elenco 2B" - foglio C2B.2;
 - j) gli aggiornamenti dell'elenco 2B concernenti le modifiche dei codici sono riportati nell'allegato C "protesica elenco 2B" - foglio C2B.3;
 - k) gli aggiornamenti dell'elenco 2B concernenti le modifiche delle note sono riportati nell'allegato C "protesica elenco 2B" - foglio C2B.4;
 - l) gli aggiornamenti dell'elenco 2B concernenti le eliminazioni sono riportati nell'allegato C "protesica elenco 2B" - foglio C2B.5.
3. Gli aggiornamenti di cui al comma 2 sono riportati nell'allegato C "protesica elenco 1", nell'allegato C "protesica elenco 2A" e nell'allegato C "protesica elenco 2B" al presente decreto, che modificano l'allegato 5 "Ausili su misura e ausili di serie (elenchi 1, 2A e 2B)" al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
4. All'allegato 12 recante "Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica" al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, sono apportate le integrazioni e modifiche indicate nell'allegato V al presente provvedimento.

Art. 6

(DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria)

1. L'allegato 6A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, "DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria" è integralmente sostituito dall'allegato N al presente decreto.

Art. 7

(Esenzione per malattie rare)

1. L'elenco delle malattie rare individuate dall'allegato 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie è modificato come segue:
- a) gli aggiornamenti relativi all'inserimento di nuove malattie e/o gruppi sono riportati nell'allegato R - foglio R1 al presente decreto;
 - b) gli aggiornamenti relativi alla modifica della denominazione di singole malattie/gruppi sono riportati nell'allegato R - foglio R2 al presente decreto;
 - c) gli aggiornamenti relativi all'inserimento di nuovi esempi di malattia (ed eventuali sinonimi) afferenti al gruppo sono riportati nell'allegato R- foglio R3 al presente decreto;
 - d) gli aggiornamenti relativi allo spostamento di malattie in altri gruppi sono riportati nell'allegato R - foglio R4 al presente decreto;
 - e) gli aggiornamenti relativi all'inserimento di nuovi sinonimi di malattie sono riportati nell'allegato R - foglio R5 al presente decreto;

- f) gli aggiornamenti relativi alla eliminazione di esempi di malattie sono riportati nell'allegato R - foglio R6 al presente decreto.
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 sono riportati nell'allegato R al presente decreto, che modifica l'allegato 7 Malattie rare al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

Art. 8

(Esenzione per malattie croniche e invalidanti)

1. L'elenco delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, individuate dall'Allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, è modificato come segue:
- a) gli aggiornamenti relativi alla modifica della denominazione di singole malattie o condizioni sono riportati nell'allegato D - foglio D1 al presente decreto;
 - b) gli aggiornamenti relativi alla modifica della descrizione delle prestazioni sono riportati nell'allegato D - foglio D2 al presente decreto;
 - c) gli aggiornamenti relativi alla modifica degli elenchi delle prestazioni sono riportati nell'allegato D - foglio D3 al presente decreto;
 - d) gli aggiornamenti relativi alle prestazioni eliminate sono riportati nell'allegato D- foglio D4 al presente decreto.
2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 sono riportati nell'allegato D al presente decreto, che modifica l'allegato 8 "Esenzione per malattie croniche e invalidanti" del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

Art. 9

(Assistenza termale)

1. L'allegato 9 "Assistenza termale" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 è sostituito dall'allegato F al presente decreto.

Art. 10

(Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo)

1. Gli aggiornamenti all'allegato 10 B "Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo" sono riportati nell'allegato T al presente decreto.

Art. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano il presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale.

Art.12

(Norme finali e transitorie)

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro della salute

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Indice AUSILI SU MISURA - ELENCO 1	Foglio
<u>MODIFICA DENOMINAZIONE</u>	C1.1 mod denominazione
<u>MODIFICA DESCRIZIONE</u>	C1.2 mod descrizione
<u>MODIFICA CODICI</u>	C1.3 mod codici
<u>ELIMINAZIONE</u>	C1.4 eliminazione

ALLEGATO C - AGGIORNAMENTO DELL' ALLEGATO 5 "AUSILI SU MISURA E AUSILI DI SERIE (ELENCHI 1, 2A e 2B)" dPCM 12 GENNAIO 2017

AUSILI SU MISURA - ELENCO 1

Si definisce "su misura", ai sensi del Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017, qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base di una prescrizione scritta di qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che indichi, sotto la responsabilità di tale persona, le caratteristiche specifiche di progettazione, e che è destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali.

I dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore professionale e i dispositivi che sono fabbricati in serie mediante processi di fabbricazione industriale conformemente alle prescrizioni scritte di qualsiasi persona autorizzata non sono tuttavia considerati dispositivi su misura.

MODIFICA DENOMINAZIONE

CODICE	DENOMINAZIONE VIGENTE	CODICE	NUOVA DENOMINAZIONE
<i>Classe 06 "Ortesi e protesi"</i>			
06.24 protesi di arto inferiore (LLPS)			
Aggiuntivi prescrivibili			
06.24.91.215	cuffia per protesi transtibiale, anche di scorta, realizzata su calco di gesso negativo e positivo preesistente in materiale morbido	06.24.91.215	cuffia per protesi transtibiale, anche di scorta, realizzata su calco positivo preesistente in materiale morbido
Riparazioni prescrivibili per piede			
06.24.92.266	cuffia realizzata su calco di gesso negativo e positivo preesistente o non preesistente in materiale morbido o gomma espansa	06.24.92.266	cuffia realizzata su calco di gesso negativo e positivo in materiale morbido
06.24.92.290	sostituzione perno distale del sistema di sospensione (M)	06.24.92.290	sostituzione perno distale di ancoraggio del sistema di sospensione (M)

ALLEGATO C - AGGIORNAMENTO DELL' ALLEGATO 5 "AUSILI SU MISURA E AUSILI DI SERIE (ELENCHI 1, 2A e 2B)" dPCM 12 GENNAIO 2017

AUSILI SU MISURA - ELENCO 1

Si definisce "su misura", ai sensi del Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017, qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base di una prescrizione scritta di qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che indichi, sotto la responsabilità di tale persona, le caratteristiche specifiche di progettazione, e che è destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali.

I dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore professionale e i dispositivi che sono fabbricati in serie mediante processi di fabbricazione industriale conformemente alle prescrizioni scritte di qualsiasi persona autorizzata non sono tuttavia considerati dispositivi su misura.

MODIFICA DESCRIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE VIGENTE	CODICE	NUOVA DESCRIZIONE
Classe 06 "Ortesi e protesi"			
06.18 protesi di arto superiore (ULPS)			
06.18	protesi di arto superiore (ULPS)	06.18	protesi di arto superiore (ULPS)
	<p>[...] PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O AD ENERGIA MISTA è costituita da : mano elettrica o manipolatore elettrico; polso: fisso, a rotazione passiva, a rotazione attiva, a rotazione elettrica, con rotazione sferica passiva con bloccaggio, polso con attacco mano polso intercambiabile (mano elettrica - manipolatore); gomito: con articolazione funzionale, con bloccaggio, con articolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rotazione; spalla con articolazione a frizione; invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione congenita, costruita su modello di gesso negativo e positivo, ad aderenza totale con presa oleocranica, con o senza rivestimento interno di silicone; componenti elettronici: comandi mioelettrici, batterie (accumulatori); carica batterie; guanto di rivestimento con o senza ancoraggio: bretellaggio con relativi attacchi, bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti. Il tempo minimo di rinnovo (art. 18, comma 10) è fissato in 48 mesi per le protesi endo- ed eso-scheletriche e in 36 mesi per le protesi cinematiche e mioelettriche.</p>		<p>[...] PROTESI FUNZIONALE AD ENERGIA ESTERNA (ELETTRICA) O AD ENERGIA MISTA è costituita da : mano elettrica o manipolatore elettrico; polso: fisso, a rotazione passiva, a rotazione attiva, a rotazione elettrica, con rotazione sferica passiva con bloccaggio, polso con attacco mano polso intercambiabile (mano elettrica - manipolatore); gomito: con articolazione funzionale, con bloccaggio, con articolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rotazione; spalla con articolazione a frizione; invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione congenita, costruita su modello di gesso negativo e positivo, ad aderenza totale con presa oleocranica, con o senza rivestimento interno di silicone; componenti elettronici: comandi mioelettrici, batterie (accumulatori); carica batterie; guanto di rivestimento con o senza ancoraggio: bretellaggio con relativi attacchi, bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti. Il tempo minimo di rinnovo (art. 18, comma 10) è fissato in 48 mesi.</p>

CODICE	DESCRIZIONE VIGENTE	CODICE	NUOVA DESCRIZIONE
06.24.15.027 06.24.15.030 06.24.15.033	<p>protesi transfemorale endoscheletrica con invasatura temporanea: con ginocchio monoasse con bloccaggio manuale in lega leggera, piede con articolazione monoasse in lega leggera, piede articolato con ginocchio monoasse con bloccaggio manuale in titanio, piede con articolazione monoasse in titanio, piede articolato con ginocchio pluriassiale in titanio, piede rigido</p>	06.24.15.027 06.24.15.030 06.24.15.033	<p>protesi transfemorale endoscheletrica con invasatura temporanea: con ginocchio monoasse con bloccaggio manuale in lega leggera, piede con articolazione monoasse in lega leggera, piede articolato con ginocchio monoasse con bloccaggio manuale in titanio, piede con articolazione monoasse in titanio, piede articolato con ginocchio pluriassiale in titanio, piede rigido</p>
	<p><i>dispositivo realizzato per il periodo di tempo immediatamente successivo all'amputazione dell'assistito in attesa della stabilizzazione clinica e morfologica. Costituita da: una invasatura a cosciale adattabile o a geometria variabile, con o senza allacciature applicata sulla stessa struttura tubolare usata nel tipo definitivo, ginocchio, estetizzazione standard, calza di rivestimento, piede. La protesi consente all'assistito di ridurre l'edema post-operatorio, conformare il moncone in funzione dell'invasatura definitiva, prevenira la ritrazione in flessione del moncone e recuperare in tempi brevi la deambulazione. E' sempre prevista una estetizzazione standard e la calza di rivestimento. NOTA BENE: successivamente alla fornitura della prima protesi definitiva, la protesi temporanea sar� trasformata in protesi di scorta con la sostituzione dell'invasatura, l'aggiunta della estetizzazione in espanso elastico su misura e della calza</i></p>		<p><i>dispositivo realizzato per il periodo di tempo immediatamente successivo all'amputazione, in attesa della stabilizzazione clinica e morfologica dell'assistito. La protesi consente di ridurre l'edema post-operatorio, conformare il moncone in funzione dell'invasatura definitiva, prevenire la retrazione in flessione del moncone e recuperare in tempi brevi la deambulazione. Costituita da: una invasatura a cosciale adattabile o a geometria variabile, con o senza allacciature applicate sulla stessa, struttura tubolare e moduli in lega leggera da utilizzare nella protesi di scorta, ginocchio monofunzionale, estetizzazione standard, calza di rivestimento, piede protesico rigido. NOTA BENE: successivamente alla fornitura della prima protesi definitiva, la protesi temporanea sar� trasformata in protesi di scorta con la sostituzione dell'invasatura, l'aggiunta della estetizzazione in espanso elastico su misura e della calza maglia.</i></p>

ALLEGATO C - AGGIORNAMENTO DELL' ALLEGATO 5 "AUSILI SU MISURA E AUSILI DI SERIE (ELENCHI 1, 2A e 2B)" dPCM 12 GENNAIO 2017

AUSILI SU MISURA - ELENCO 1

Si definisce "su misura", ai sensi del Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017, qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base di una prescrizione scritta di qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che indichi, sotto la responsabilità di tale persona, le caratteristiche specifiche di progettazione, e che è destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali.

I dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore professionale e i dispositivi che sono fabbricati in serie mediante processi di fabbricazione industriale conformemente alle prescrizioni scritte di qualsiasi persona autorizzata non sono tuttavia considerati dispositivi su misura.

MODIFICA CODICI

CODICE VIGENTE	DESCRIZIONE VIGENTE	NUOVO CODICE	DESCRIZIONE
<i>Classe 12 "Ausili per la mobilità personale"</i>			
12.27.04 sedie da trasporto/basi di mobilità manovrate dall'accompagnatore			
aggiuntivi prescrivibili			
12.27.91.021	schienale regolabile in inclinazione, per base di mobilità	12.27.91.030	schienale regolabile in inclinazione, per base di mobilità
12.27.91.024	sedile rigido, per base di mobilità	12.27.91.033	sedile rigido, per base di mobilità
12.27.91.027	cinghia pettorale imbottita	12.27.91.036	cinghia pettorale imbottita
12.27.91.030	cinghia a 45° sul bacino con fissaggio al telaio e sistema di tensionamento	12.27.91.039	cinghia a 45° sul bacino con fissaggio al telaio e sistema di tensionamento
12.27.91.033	cinghia a bretellaggio imbottita	12.27.91.042	cinghia a bretellaggio imbottita
12.27.91.036	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità ed angolazione	12.27.91.045	appoggiatesta imbottito, regolabile in altezza, profondità ed angolazione
12.27.91.039	appoggiagambe a contenimento laterale regolabile	12.27.91.048	appoggiagambe a contenimento laterale regolabile
12.27.91.051	tavolino (anche di materiale trasparente) con incavo avvolgente e bordi, regolabile in altezza e inclinazione	12.27.91.051	tavolino (anche di materiale trasparente) con incavo avvolgente e bordi, regolabile in altezza e inclinazione

ALLEGATO C - AGGIORNAMENTO DELL' ALLEGATO 5 "AUSILI SU MISURA E AUSILI DI SERIE (ELENCHI 1, 2A e 2B)" dPCM 12 GENNAIO 2017

AUSILI SU MISURA - ELENCO 1

Si definisce "su misura", ai sensi del Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017, qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base di una prescrizione scritta di qualsiasi persona autorizzata dal diritto nazionale in virtù della sua qualifica professionale, che indichi, sotto la responsabilità di tale persona, le caratteristiche specifiche di progettazione, e che è destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente esclusivamente al fine di rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali.

I dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore professionale e i dispositivi che sono fabbricati in serie mediante processi di fabbricazione industriale conformemente alle prescrizioni scritte di qualsiasi persona autorizzata non sono tuttavia considerati dispositivi su misura.

ELIMINAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE VIGENTE		
<i>Classe 06 "Ortesi e protesi"</i>			
06.24.21 protesi per emipelvectomy (HDP or T-p AP)			
aggiuntivi prescrivibili			
06.24.91.230	cuffia in elastomero specifica per dolori da arto fantasma per amputazione transfemorale e transtibiale		eliminato

Indice ELENCO 2A	
<i>AUSILI DI SERIE CHE RICHIEDONO LA MESSA IN OPERA DA PARTE DEL TECNICO ABILITATO</i>	Foglio
<u>NUOVO INSERIMENTO</u>	C2A.1
<u>MODIFICA DESCRIZIONE</u>	C2A.2
<u>MODIFICA CODICI</u>	C2A.3

AUSILI DI SERIE CHE RICHIEDONO LA MESSA IN OPERA DA PARTE DEL TECNICO ABILITATO - ELENCO 2a

Gli ausili riportati nell'elenco e classificati come dispositivi medici devono essere conformi al Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017

NUOVO INSERIMENTO

NUOVO CODICE	NUOVA PRESTAZIONE		
Classe 22 "Ausili per comunicazione, informazione e segnalazione"			
22.06 ausili per l'udito			
dopo il codice 22.06.91.121 degli "accessori per applicazione via ossea prescrivibili", prima del sottocapitolo 22.06.21 "apparecchi acustici connessi a dispositivi impiantati" inserire il seguente sottocapitolo:			
	riparazioni prescrivibili		
22.06.00.503	manodopera e revisione (compresa minuteria). Per ciascun apparecchio, al prezzo dei singoli componenti, va aggiunto l'importo della manodopera complessiva computato una sola volta		
22.06.00.506	trasduttore d'ingresso: microfono omnidirezionale		
22.06.00.509	trasduttore d'ingresso: microfono direzionale		
22.06.00.512	trasduttore d'ingresso: kit ingresso audio		
22.06.00.515	trasduttore d'ingresso: bobina telefonica		
22.06.00.518	trasduttore d'uscita: ricevitore bipolare		
22.06.00.521	trasduttore d'uscita: ricevitore tripolare		
22.06.00.524	trasduttore d'uscita: vibratore bipolare		
22.06.00.527	trasduttore d'uscita: vibratore tripolare		
22.06.00.529	trasduttore d'uscita: ricevitore RIC e BTE		
22.06.00.530	involucri per retroauricolari		
22.06.00.533	involucri per occhiali, escluso il frontale		
22.06.00.539	regolatori di funzione: potenziamento di volume		
22.06.00.542	regolatori di funzione: commutatore di funzioni (O/T/M, M/MT/T, ecc.)		
22.06.00.545	regolatori di funzione: trimmer		
22.06.00.548	regolatori di funzione: bobina telefonica		
22.06.00.551	regolatori di funzione: alloggi pila e copricomandi		

AUSILI DI SERIE CHE RICHIEDONO LA MESSA IN OPERA DA PARTE DEL TECNICO ABILITATO - ELENCO 2a

Gli ausili riportati nell'elenco e classificati come dispositivi medici devono essere conformi al Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017

MODIFICA DESCRIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE VIGENTE	CODICE	NUOVA DESCRIZIONE
Classe 12 " Ausili per la mobilità personale "			
12.22 Carrozine			
12.22.18 Carrozine manovrabili solo dall'accompagnatore			
12.22.18.012	carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile	12.22.18.012	carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile
	<i>indicata per complesse problematiche posturali e/o in caso di instabilità del tronco che impongono una configurazione personalizzata del sistema di supporto posturale. Consente di assumere varie posizioni (seduta, distesa o altre posizioni funzionali fino al limite della statica eretta). Caratteristiche tecniche di base: a) schienale regolabile in altezza e inclinazione, appoggiatesta (o appoggia-nuca) regolabile in altezza, profondità e inclinazione, c) profondità e larghezza della seduta regolabile, d) fiancate o spondine, in genere, imbottite sul lato interno (comunque di materiale morbido) e braccioli regolabili in altezza e inclinazione, e) due ruote fisse medie (oppure grandi), con freni azionabili dall'accompagnatore, f) due ruote piroettanti, g) appoggiagambe regolabile in inclinazione con appoggiapolpacci regolabili in altezza e appoggiapiedi separati e ribaltabili.</i>		<i>indicata per complesse problematiche posturali e/o in caso di instabilità del tronco che impongono una configurazione personalizzata del sistema di supporto posturale. Consente di assumere varie posizioni (seduta, distesa o altre posizioni funzionali). Caratteristiche tecniche di base: a) schienale regolabile in altezza e inclinazione, appoggiatesta (o appoggia-nuca) regolabile in altezza, profondità e inclinazione, c) profondità e larghezza della seduta regolabile, d) fiancate o spondine, in genere, imbottite sul lato interno (comunque di materiale morbido) e braccioli regolabili in altezza e inclinazione, e) due ruote fisse medie (oppure grandi), con freni azionabili dall'accompagnatore, f) due ruote piroettanti, g) appoggiagambe regolabile in inclinazione con appoggiapolpacci regolabili in altezza, profondità e appoggiapiedi separati e ribaltabili.</i>
12.22.18.018	carrozzina dinamica per assistiti affetti da distonie (a carattere estensorio e torsionale)	12.22.18.018	carrozzina dinamica per assistiti affetti da distonie (a carattere estensorio e torsionale)
	<i>ausilio appositamente realizzato per gli assistiti affetti da disordini del movimento in ipertono estensorio, con sistemi di reazione dinamica (schienale, seduta, appoggiagambe) per assorbire con una risposta fluida i movimenti violenti, incontrollati e improvvisi; riduce l'intensità della spasticità e le pressioni da contatto dell'utente, garantisce la stabilità posturale, il miglioramento degli aspetti funzionali e la capacità fonatoria e/o respiratoria. Telaio in lega leggera ad altissima resistenza, schienale abbattibile e ammortizzante mediante molle a gas, basculamento in continuo mediante molle a gas di intensità programmabile, appoggiagambe ammortizzante in estensione dall'angolo del ginocchio, regolazione in altezza della pedana con protezione dei polpacci, routine di stabilità anti-ribaltamento, dotato di idoneo sistema di bretellaggio della persona (da selezionare in base alle esigenze e alle preferenze dell'assistito), manici di spinta regolabili in altezza e inclinazione, dotata di freni.</i>		<i>ausilio appositamente realizzato per gli assistiti affetti da disordini del movimento in ipertono estensorio, con sistemi di reazione dinamica (schienale, seduta, appoggiagambe) per assorbire con una risposta fluida i movimenti violenti, incontrollati e improvvisi; riduce l'intensità della spasticità e le pressioni da contatto dell'utente, garantisce la stabilità posturale, il miglioramento degli aspetti funzionali e la capacità fonatoria e/o respiratoria. Telaio in materiale ad altissima resistenza, schienale abbattibile e ammortizzante mediante molle a gas, basculamento in continuo mediante molle a gas di intensità programmabile, appoggiagambe ammortizzante in estensione dall'angolo del ginocchio, regolazione in altezza della pedana con protezione dei polpacci, routine di stabilità anti-ribaltamento, dotato di idoneo sistema di bretellaggio della persona (da selezionare in base alle esigenze e alle preferenze dell'assistito), manici di spinta regolabili in altezza e inclinazione, dotata di freni.</i>

AUSILI DI SERIE CHE RICHIEDONO LA MESSA IN OPERA DA PARTE DEL TECNICO ABILITATO - ELENCO 2a

Gli ausili riportati nell'elenco e classificati come dispositivi medici devono essere conformi al Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017

MODIFICA CODICI

CODICE VIGENTE	DESCRIZIONE VIGENTE	NUOVO CODICE	DESCRIZIONE
<i>Classe 06 "Ortesi e protesi"</i>			
06.03 ortesi spinali			
06.03.09.113	Busto rigido a 3 punti per iperestensione dorsolombare (dispositivo di serie)	06.03.09.013	Busto rigido a 3 punti per iperestensione dorsolombare (dispositivo di serie)
06.06 ortesi per arto superiore			
06.06.06.003	Doccia rigida per mano con dita estese	06.06.06.018	Doccia rigida per mano con dita estese
06.06.06.006	Doccia rigida per mano con dita in flessione	06.06.06.021	Doccia rigida per mano con dita in flessione

Indice ELENCO 2B	
<i>AUSILI DI SERIE PRONTI PER L'USO</i>	Foglio
<u>MODIFICA DENOMINAZIONE</u>	C2B.1
<u>MODIFICA DESCRIZIONE</u>	C2B.2
<u>MODIFICA CODICI</u>	C2B.3
<u>MODIFICA NOTE</u>	C2B.4
<u>ELIMINAZIONI</u>	C2B.5

AUSILI DI SERIE PRONTI PER L'USO - ELENCO 2b

Gli ausili riportati nell'elenco e classificati come dispositivi medici devono essere conformi al Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017

MODIFICA DENOMINAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE VIGENTE	CODICE	NUOVA DESCRIZIONE
<i>Classe 04 "Ausili per terapie personali"</i>			
04.06 ausili per la terapia circolatoria			
04.06.06 calze e guaine terapeutiche antiedema (terapia complessiva)			
04.06.06.024	gambaletto [corto (< 38 cm) o normale (> 38 cm)]	04.06.06.024	gambaletto [corto o normale]
04.06.06.030	monocollant con mutanda [corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm)]	04.06.06.030	monocollant con mutanda [corto, normale o lungo]
04.06.06.033	collant [corto (< 71 cm) normale (> 71 cm) lungo (> 83 cm)]	04.06.06.033	collant [corto, normale o lungo]
04.33 ausili per la gestione dell'integrità tessutale (ausili antidecubito)			
04.33.06 materassi e traverse antidecubito			
04.33.06.018	materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con pompa di gonfiaggio)	04.33.06.018	materasso ad aria a bassa pressione di contatto, a pressione alternata a due o più vie (con compressore con regolazione della pressione)
<i>Classe 12 "Ausili per la mobilità personale"</i>			
12.39 ausili per l'orientamento			
12.39.03 bastone tattile (bianco)			
12.39.03	bastone tattile (bianco)	12.39.03	bastone (bianco)
12.39.03.003	bastone tattile (bianco), rigido	12.39.03.003	bastone (bianco), rigido
12.39.03.006	bastone tattile (bianco), pieghevole in metallo o telescopico	12.39.03.006	12.39.03.006 bastone (bianco), pieghevole in metallo o telescopico
<i>Classe 22 "Ausili per comunicazione e informazione"</i>			
22.27 ausili per indicazioni, segnalazioni e allarmi			
22.27.12 orologi			
22.27.12.006	sveglia tattile	22.27.12.006	sveglia tattile o parlante

AUSILI DI SERIE PRONTI PER L'USO - ELENCO 2B

Gli ausili riportati nell'elenco e classificati come dispositivi medici devono essere conformi al Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017

MODIFICA DESCRIZIONE

SOTTOCLASSE	DESCRIZIONE VIGENTE	SOTTOCLASSE	NUOVA DESCRIZIONE
Classe 04 "Ausili per terapie personali"			
04.03.12	ventilatori/respiratori	04.03.12	ventilatori/respiratori
	<p><i>indicazioni per la prescrizione: assistiti in insufficienza respiratoria cronica con patologie a carattere restrittivo (ad es. fibrosi polmonari interstiziali, fibrotorace post-infettivo, resezioni chirurgiche, gravi alterazioni della gabbia toracica), assistiti con disturbi respiratori del sonno, sindrome obesità-ipoventilazione, malattie neuromuscolari con ipoventilazione notturna, pazienti con BPCO selezionati, con frequenti episodi di ospedalizzazione per insufficienza respiratoria acuta ipercapnia e/o ipoventilazione notturna, pazienti con autonomia ventilatoria compromessa (ventilatore-dipendenti). Il trattamento ventilatorio deve avere una durata di almeno 8 ore/die. Gli assistiti devono presentare stabilità clinica, certificazione di uno stato di ipoventilazione diurna (emogasanalisi arteriosa) e/o notturna (saturimetria, capnometria, polisonnografia) e documentazione che il trattamento ventilatorio corregga il quadro clinico, accertamento del training del care-giver all'uso corretto e sicuro del dispositivo, motivazione dell'assistito. La prescrizione deve essere redatta esclusivamente da un Centro specialistico individuato dalle Regioni. Il trattamento può applicarsi in modalità invasiva (cannula tracheostomica) o non invasiva (tramite maschera).</i></p>		<p><i>indicazioni per la prescrizione: assistiti in insufficienza respiratoria cronica con patologie a carattere restrittivo (ad es. fibrosi polmonari interstiziali, fibrotorace post-infettivo, resezioni chirurgiche, gravi alterazioni della gabbia toracica), assistiti con disturbi respiratori del sonno, sindrome obesità-ipoventilazione, malattie neuromuscolari con ipoventilazione notturna, pazienti con BPCO selezionati, con frequenti episodi di ospedalizzazione per insufficienza respiratoria acuta ipercapnia e/o ipoventilazione notturna, pazienti con autonomia ventilatoria compromessa (ventilatore-dipendenti). Gli assistiti devono presentare stabilità clinica, certificazione di uno stato di ipoventilazione diurna (emogasanalisi arteriosa) e/o notturna (saturimetria, capnometria, polisonnografia) e documentazione che il trattamento ventilatorio corregga il quadro clinico, accertamento del training del care-giver all'uso corretto e sicuro del dispositivo, motivazione dell'assistito. La prescrizione deve essere redatta esclusivamente da un Centro specialistico individuato dalle Regioni. Il trattamento può applicarsi in modalità invasiva (cannula tracheostomica) o non invasiva (tramite maschera).</i></p>

SOTTOCLASSE	DESCRIZIONE VIGENTE	SOTTOCLASSE	NUOVA DESCRIZIONE
04.06.06	calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva)	04.06.06	calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva)
	<p>dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia circolare o rettilinea per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica. NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg.</p>		<p>dispositivi costituiti da filati naturali o sintetici [cotone misto a fibre sintetiche (Nylon, Spandex o Lycra)] lavorati a maglia a trama piatta per esercitare un gradiente di compressione sullo specifico segmento con indicazioni d'uso in relazione al tipo di edema, della morfologia del segmento da trattare e delle caratteristiche dell'assistito (ad es., allergie/intolleranze, età, stadio clinico, compliance, uso abituale al minimo di 6 ore/die, ecc.). Prescrivibile esclusivamente agli assistiti in possesso della certificazione di patologia rara (cod. RGG020 - linfedema primario cronico - RCG040 - omocistinuria - RI0080 - linfangectasia intestinale primitiva - RN0960 - sindrome di Maffucci - RN1510 sindrome di Klippel-Trenaunay - RDG020 - limitatamente ai difetti ereditari trombofilici) e agli assistiti affetti da linfedema secondario stabilizzato da esiti di chirurgia oncologica. NOTA BENE Sono escluse dalla prescrizione le calze cosiddette da riposo che assicurano una compressione alla caviglia inferiore a 20 mmHg.</p>
Classe 06 "Ortesi e protesi"			
06.30 protesi non di arto			
06.30.18 protesi mammarie			
06.30.18.003	protesi mammaria esterna provvisoria	06.30.18.003	protesi mammaria esterna provvisoria
	<p>atta a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo dopo un intervento radicale di mastectomia, da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'operazione e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico; nella misura dalla 1 alla 8, ambidestre.</p>		<p>atta a ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo per assistite con malformazione congenita, che comporti l'assenza o l'ipoplasia, quando conseguente a MR inclusa nell'allegato 7 al dPCM 12 gennaio 2017, di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria o dopo un intervento radicale di mastectomia, da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'operazione e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico; nella misura dalla 1 alla 8, ambidestre.</p>

SOTTOCLASSE	DESCRIZIONE VIGENTE	SOTTOCLASSE	NUOVA DESCRIZIONE
06.30.18.006	protesi mammaria esterna definitiva	06.30.18.006	protesi mammaria esterna definitiva
	atta a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo per assistite con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria o dopo un intervento radicale di mastectomia, a profilo e volume/peso fisioanatomico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergica, esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo; nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115).		atta a ripristinare una visione anatomico-estetica del corpo per assistite con malformazione congenita che comporti l'assenza o l'ipoplasia, quando conseguente a MR inclusa nell'allegato 7 al dPCM 12 gennaio 2017 , di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria o dopo un intervento radicale di mastectomia, a profilo e volume/peso fisioanatomico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergica, esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo; nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115).
06.30.18.009	protesi mammaria esterna parziale	06.30.18.009	protesi mammaria esterna parziale
	dispositivo a conformazione variabile in relazione alla forma della lesione chirurgica (anche definiti " segmenti compensativi"), per assistite che hanno subito interventi di quadrantectomia (la scelta della forma e delle dimensioni deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto).		dispositivo a conformazione variabile in relazione alla forma della lesione chirurgica (anche definiti " segmenti compensativi"), per assistite che hanno subito interventi di quadrantectomia o in caso di malformazione congenita di una o entrambe le mammelle conseguente a MR (la scelta della forma e delle dimensioni deve essere esplicitamente indicata nella prescrizione prima di procedere all'acquisto).
Classe 09 " Ausili per la cura e la protezione personale"			
09.12 ausili per evacuazione			
09.12	ausili per evacuazione	09.12	ausili per evacuazione
	<i>ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazione alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso ≥ 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale.</i>		<i>ausili che facilitano l'espletamento delle funzioni fisiologiche in modo autonomo o assistito; comprendono sedili copriwater preformati (che sostituiscono il normale sedile wc al fine di garantire un posizionamento stabile e sicuro della persona), sgabelli wc (con sostegno autonomo ad altezza regolabile, dotati di braccioli e posizionabili sopra la tazza wc), rialzi e sedie a comoda. I rialzi wc possono essere di varie misure, in relazione alle dimensioni corporee e alle modalità di trasferimento dell'assistito e devono essere chiaramente indicate nella prescrizione; vanno fissati alla tazza wc con apposite staffe di bloccaggio o semplicemente appoggiati se costituiti da materiale anti-scivolo. Le sedie a comoda possono essere dotate di ruote o meno, a seconda delle esigenze indicate nella prescrizione: queste sono definite grandi se con diametro > 500 mm, piccole se con diametro < 200 mm (in ogni caso, maggiore o uguale a 100 mm), piroettanti se l'asse è libero di ruotare sul piano orizzontale.</i>

SOTTOCLASSE	DESCRIZIONE VIGENTE	SOTTOCLASSE	NUOVA DESCRIZIONE
09.12.03 sedie a comoda (con o senza rotelle)			
09.12.03.006	sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore	09.12.03.006	sedia a comoda con ruote per doccia/water manovrabile dall'accompagnatore
	<i>telaio in alluminio verniciato o in acciaio plastificato, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti idrorepellenti (se richiesto, regolazione dell'inclinazione per lo schienale e l'appoggiagambe), quattro ruote piccole piroettanti di cui almeno due con freni, dispositivo wc, appoggiapiedi regolabile in altezza ed estraibile, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc.</i>		<i>telaio in alluminio verniciato o in acciaio, schienale e sedile di norma rigidi e/o imbottiti idrorepellenti (se richiesto, regolazione dell'inclinazione per lo schienale e l'appoggiagambe), quattro ruote piccole piroettanti di cui almeno due con freni, dispositivo wc, appoggiapiedi regolabile in altezza ed estraibile, braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili, posizionabile sul wc.</i>
09.12.15 rialzi rimovibili per wc			
09.12.15.003	rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa	09.12.15.003	rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza fissa
	<i>dispositivo realizzato in materiale morbido, applicabile alla maggior parte dei wc; può essere dotato di fissaggi laterali (staffe di plastica regolabili in larghezza) o autobloccante per effetto dell'attrito esercitato sul bordo del wc dalla parte inferiore sagomata; lavabile e disinfettabile.</i>		<i>dispositivo realizzato in materiale morbido, applicabile alla maggior parte dei wc; può essere dotato di fissaggi laterali (staffe regolabili in larghezza) o autobloccante per effetto dell'attrito esercitato sul bordo del wc dalla parte inferiore sagomata; lavabile e disinfettabile; fornibile in tre altezze differenti (da 40 a 60 mm - da 80 a 110 mm - da 130 a 150 mm) da indicare nella prescrizione; in alcuni modelli è prevista la possibilità di una leggera inclinazione in avanti per facilitare la seduta e l'alzata; è fortemente suggerita la prescrizione combinata dei braccioli di sostegno (fissi, abbassabili o estraibili) per la sicurezza ed un maggior comfort della persona.</i>
Classe 12 "Ausili per la mobilità personale"			
12.03 ausili per la deambulazione utilizzati con un braccio			
12.03.06 stampelle canadesi			
12.03.06.003	antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente	12.03.06.003	antibrachiale, con puntale di appoggio regolabile inferiormente
	<i>in alluminio, appoggio antibrachiale monoblocco in materiale plastico (infrangibile), puntali ad alto attrito in gomma; alcuni modelli dispongono di un disco catarifrangente posto anteriormente all'impugnatura.</i>		<i>in alluminio, appoggio antibrachiale monoblocco in materiale plastico, puntali ad alto attrito in gomma; alcuni modelli dispongono di un disco catarifrangente posto anteriormente all'impugnatura.</i>

SOTTOCLASSE	DESCRIZIONE VIGENTE	SOTTOCLASSE	NUOVA DESCRIZIONE
12.06 ausili per la deambulazione utilizzati con entrambe le braccia			
12.06.09 deambulatori a sedili			
12.06.09.003	deambulatore a sedile con quattro ruote piroettanti	12.06.09.003	deambulatore a sedile con quattro ruote
	<i>telaio pieghevole con quattro ruote frizionate di diametro 200 mm o superiore, coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve (in genere, chiuse) ad impugnatura anatomica (comunque, morbida), freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta, dotato di piano morbido d'appoggio con funzione di sedile per riposo (preferenzialmente dotato di sostegno dorsale), cestino o borsa porta-oggetti amovibile, gancio porta-borse ed eventualmente porta-bastone.</i>		<i>telaio pieghevole con quattro ruote, di diametro circa 200 mm o superiore, coppia di freni a cavo azionabili durante la deambulazione con leve (in genere, chiuse) ad impugnatura anatomica (comunque, morbida), freno di stazionamento per la sosta e prima della seduta, dotato di piano morbido d'appoggio con funzione di sedile per riposo (preferenzialmente dotato di sostegno dorsale), cestino o borsa porta-oggetti amovibile, gancio porta-borse ed eventualmente porta-bastone.</i>
12.06.12 girello deambulatore			
12.06.12.003	girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote	12.06.12.003	girello per deambulazione eretta con appoggi antibrachiali e quattro ruote
	<i>indicato per sostenere persone con ridotte capacità di movimento e deambulazione; telaio in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), 4 ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm) di cui due con freni, ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale, due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza.</i>		<i>indicato per sostenere persone con ridotte capacità di movimento e deambulazione; telaio in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), 4 ruote (in genere, da 6 a 10 cm) di cui due con freni azionabili manualmente, ampio piano imbottito con supporto regolabile in altezza e con incavo per appoggio antibrachiale, due maniglie regolabili in inclinazione e larghezza.</i>
12.06.12.006	girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari	12.06.12.006	girello per deambulazione con appoggi sotto-ascellari
	<i>telaio pieghevole in acciaio (o analogo materiale per consistenza e rigidità), con quattro ruote piroettanti (in genere, da 6 a 10 cm), le posteriori dotate di freno di stazionamento (in genere, a pedale), ascellari di appoggio girevoli e regolabili in altezza; nelle persone anziane, l'uso prolungato delle ascelle come punto di leva potrebbe favorire compressioni nervose o vascolari alla radice del braccio.</i>		<i>telaio in acciaio, di preferenza pieghevole (per riporlo agevolmente quando non in uso), dotato di quattro ruote di diametro da 6 a 10 cm circa (due piroettanti e due direzionali con freno azionabile manualmente) ascellari di appoggio girevoli e regolabili in altezza; gli appoggi devono essere imbottiti e morbidi (per evitare compressioni nervose o vascolari alla radice del braccio, specie nelle persone anziane), di materiale lavabile e i supporti devono essere regolabili almeno in altezza.</i>

SOTTOCLASSE	DESCRIZIONE VIGENTE	SOTTOCLASSE	NUOVA DESCRIZIONE
12.23 carrozzine a motore elettrico			
12.24.09 unità di propulsione			
12.24.09.006	sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)	12.23.09.006	sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali
	<p><i>dispositivo costituito da una coppia di ruote, batterie, carica-batteria, sistema di montaggio (a cura del fornitore e incluso nel costo di acquisto), utilizzato per implementare la spinta (che viene "registrata" dal dispositivo) esercitata dall'assistito sul corrimano della carrozzina in dotazione: il sistema di controllo provvede ad erogare potenza ai motori in modo da assecondare la spinta al livello desiderato dall'utente, riducendone lo sforzo muscolare. La regolazione della velocità e della direzione di marcia resta dell'utente che agisce sul corrimano di spinta come per la normale carrozzina manuale. L'uso è indicato esclusivamente a persone che sono state istruite, che sono in grado di coordinare entrambe le braccia e le mani senza mostrare significativi impedimenti, che sono mentalmente e fisicamente in grado di usare il dispositivo in tutte le condizioni d'utilizzo. L'istruzione all'uso è parte integrante della dotazione ed è effettuata, senza costi aggiuntivi, dal fornitore. E' obbligatorio l'acquisto del sistema anti-ribaltamento e la fornitura del manuale d'uso in lingua italiana.</i></p>		<p><i>dispositivo costituito dalle batterie di alimentazione (con apposita custodia), dal caricabatteria, dai comandi di attivazione e funzionamento, da una coppia di ruote con corona dentata (o cremagliera) o con i motori integrati nei mozzi che sostituiranno le ruote della carrozzina in dotazione e dal sistema di montaggio (a cura del fornitore ed incluso nel costo di acquisto); la fornitura deve comprendere le routine anti-ribaltamento, il manuale d'uso in lingua italiana, l'istruzione all'uso a domicilio (senza costi aggiuntivi e con il rilascio di un apposito certificato). Il dispositivo incrementa la spinta (che viene "registrata" dal dispositivo) esercitata dall'utente sul corrimano della ruota e il sistema di controllo provvede a d erogare potenza ai motori in modo da assecondare la spinta al livello desiderato riducendone lo sforzo muscolare; la regolazione della velocità e della direzione di marcia resta all'utente che agisce sul corrimano. L'uso è indicato esclusivamente a persone che sono state istruite, che sono in grado di coordinare entrambe le braccia e le mani senza mostrare significativi impedimenti, che sono mentalmente e fisicamente in grado di usare il dispositivo in tutte le condizioni di utilizzo.</i></p>

SOTTOCLASSE	DESCRIZIONE VIGENTE	SOTTOCLASSE	NUOVA DESCRIZIONE
12.24.09.009	moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)	12.23.09.009	moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)
	<i>dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo il range of motion degli assistiti: la tecnologia può essere costituita da una coppia di ruote a cremagliera, da un corpo propulsivo separato e dalla batteria o da una coppia di ruote con i motori integrati nei mozzì e dalla batteria; entrambe le soluzioni dispongono del blocco per i comandi (utilizzabile, a richiesta, anche dall'accompagnatore). La fornitura comprende il carica-batterie, le routine anti-ribaltamento, il manuale d'uso in lingua italiana, l'istruzione all'uso a domicilio (senza costi aggiuntivi e con rilascio del relativo certificato). La prescrizione deve indicare, se necessari, la modifica ai comandi di guida per le esigenze degli assistiti prima di procedere all'acquisto.</i>		<i>dispositivo che converte quasi tutte le carrozzine manuali in commercio in una versione a trazione elettrica, inseribile in base alle necessità dell'assistito o del suo assistente, garantita da una unità di propulsione alimentata da batterie (che fanno parte dell'acquisto insieme con la borsa che le contiene): questa può essere alloggiata alle spalle dello schienale della carrozzina in dotazione (o in basso) con comando per l'assistente o può disporre di una trazione a terra con ruote oppure da un corpo motore con trazione a terra che si applica all'asse di campanatura tramite un apposito kit di installazione: l'indicazione è agevolare la spinta dell'accompagnatore o incrementare l'andatura dell'utente in auto-spinta pur riducendo il numero di spinte necessarie. L'istruzione all'uso è parte integrante della dotazione ed è effettuata, senza costi aggiuntivi, dal fornitore insieme con il manuale d'uso redatto in italiano. L'uso è indicato esclusivamente a persone che sono state istruite, che sono in grado di coordinare entrambe le braccia e le mani senza mostrare significativi impedimenti, che sono mentalmente e fisicamente in grado di usare il dispositivo in tutte le condizioni di utilizzo.</i>
12.36 ausili per il sollevamento			
12.36.03 ausili per il sollevamento ad imbracatura			
12.36.03.006	sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard	12.36.03.006	sollevatore mobile ad imbracatura, elettrico, con imbracatura standard
	<i>caratteristiche: base regolabile in larghezza tramite leva manuale, sollevamento realizzato mediante sistema motorizzato a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile, aggancio per l'imbracatura inclusa nella fornitura, dotato di batteria e di caricabatteria.</i>		<i>caratteristiche: base regolabile in larghezza tramite leva manuale o pedaliera, sollevamento realizzato mediante sistema motorizzato a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile, aggancio per l'imbracatura inclusa nella fornitura, dotato di batteria e di caricabatteria.</i>

SOTTOCLASSE	DESCRIZIONE VIGENTE	SOTTOCLASSE	NUOVA DESCRIZIONE
Classe 18 "Mobilia ed adattamenti per la casa"			
18.12 letti			
18.12	letti	18.12	letti
	<i>letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di due testiere e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è collegata ad un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto su cui è installato l'eventuale dispositivo oleodinamico od elettrico per la movimentazione del telaio può essere dotata o meno di ruote. [...]</i>		<i>letti - ed accessori correlati - con caratteristiche tali da facilitare sia l'autonomia dell'assistito che l'impegno dell'assistente nella cura e nei cambiamenti di posizione quando la persona debba rimanere per lunghi periodi in posizione distesa. Costituiti da una struttura di supporto adeguata al carico da sostenere munita di testiera e pediera e predisposta per l'applicazione di sponde di contenimento; la rete è composta da un telaio articolato che permette la movimentazione (manuale o motorizzata) del tronco e delle gambe; la base di supporto del letto su cui è installato il dispositivo oleodinamico o elettrico per la movimentazione può essere dotata o meno di ruote. [...]</i>
18.12.10 letti e reti smontabili a regolazione motorizzata			
18.12.10.003	letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote	18.12.10.003	letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote
	<i>comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente</i>		<i>comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente; le ruote devono avere diametro minimo 100 mm, essere piroettanti e dotate sia di freno di stazionamento che di blocco direzionale.</i>
18.12.10.006	letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione meccanica dell'altezza, dotato di ruote	18.12.10.006	letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, con regolazione meccanica dell'altezza, dotato di ruote
	<i>comandabile tramite pompa oleodinamica a pedale da parte dell'assistente</i>		<i>comandabile tramite pompa oleodinamica a pedale da parte dell'assistente; le ruote devono avere diametro minimo 100 mm, essere piroettanti e dotate sia di freno di stazionamento che di blocco direzionale.</i>
18.12.10.009	letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica , con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote	18.12.10.009	letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica , con regolazione elettrica dell'altezza, dotato di ruote
	<i>comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente</i>		<i>comandabile tramite pulsantiera utilizzabile dall'assistito stesso o dall'assistente; le ruote devono avere diametro minimo 100 mm, essere piroettanti e dotate sia di freno di stazionamento che di blocco direzionale.</i>

SOTTOCLASSE	DESCRIZIONE VIGENTE	SOTTOCLASSE	NUOVA DESCRIZIONE
18.30 ausili per il superamento di barriere verticali			
18.30	ausili per il superamento di barriere verticali	18.30	ausili per il superamento di barriere verticali
	<p>dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.</p> <p>Indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scalinate interne all'abitazione dell'assistito anche con l'aiuto del care-giver.</p> <p>NOTA BENE: i carrelli servoscala a piattaforma sono prescrivibili esclusivamente per il superamento di scale interne al domicilio abituale dell'utente a condizione che non siano superabili mediante l'installazione di una rampa o altre agevolazioni predisposte nel rispetto delle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà, in via preventiva, verificare la sussistenza di queste condizioni e la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e, nel caso di ausili manovrati da assistenti, che questi ultimi siano in grado di utilizzarli con perizia e sicurezza. La fornitura dell'ausilio dovrà comprendere l'assemblaggio dei componenti, il collaudo tecnico a domicilio, il rilascio del manuale d'uso in lingua italiana e un'adeguata istruzione tale da assicurare che l'utente e gli eventuali suoi assistenti siano in grado di metterlo in funzione, utilizzarlo con perizia e sicurezza e curarne la manutenzione ordinaria.</p>		<p>dispositivi atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto della persona in carrozzina o a rendere autonoma la persona nel superamento di rampe di scale. Il superamento del dislivello può avvenire con impianti fissi a corsa obliqua parallela al percorso delle scale (montascale fissi, detti anche servoscale), con ausili mobili atti a facilitare l'accompagnatore nel trasporto dell'utente (montascale mobili) oppure con rampe portatili per piccoli dislivelli limitati ad alcuni gradini.</p> <p>indicazioni: assistiti non deambulanti o persone con gravi problemi di mobilità, conseguenti a patologie invalidanti, tali da rendere impossibile la salita o la discesa di scale anche con l'aiuto del care-giver.</p> <p>NOTA BENE: i carrelli servoscala a piattaforma sono prescrivibili esclusivamente per il superamento di scale interne all'abitazione abituale dell'utente a condizione che non siano superabili mediante l'installazione di una rampa o altre agevolazioni predisposte nel rispetto delle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà, in via preventiva, verificare la sussistenza di queste condizioni e la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e, nel caso di ausili manovrati da assistenti, che questi ultimi siano in grado di utilizzarli con perizia e sicurezza. La fornitura dell'ausilio dovrà comprendere l'assemblaggio dei componenti, il collaudo tecnico a domicilio, il rilascio del manuale d'uso in lingua italiana e un'adeguata istruzione tale da assicurare che l'utente e gli eventuali suoi assistenti siano in grado di metterlo in funzione, utilizzarlo con perizia e sicurezza e curarne la manutenzione ordinaria.</p>

SOTTOCLASSE	DESCRIZIONE VIGENTE	SOTTOCLASSE	NUOVA DESCRIZIONE
18.30 ausili per il superamento di barriere verticali			
18.30.08 dispositivi elevatori portatili			
18.30.08	dispositivi elevatori portatili	18.30.08	dispositivi elevatori portatili
	<i>Indicazioni: assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne o di accesso al domicilio abituale dell'assistito a condizione che: a) l'edificio sia sprovvisto di ascensore idoneo; b) l'ascensore installato non possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'assistito in carrozzina, c) le scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà verificare la sussistenza di queste condizioni, la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e che l'assistente indicato sia in grado di utilizzarlo con perizia e sicurezza.</i>		<i>Indicazioni: assistiti non deambulanti, esclusivamente per il superamento di scale interne all'abitazione o di scale di accesso esterne all'abitazione dell'assistito a condizione che: a) l'edificio sia sprovvisto di ascensore idoneo; b) l'ascensore installato non possa essere adattato alle specifiche esigenze dell'assistito in carrozzina, c) le scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative in tema di accessibilità. Una visita domiciliare dovrà verificare la sussistenza di queste condizioni, la compatibilità dell'ausilio che si intende prescrivere con gli spazi disponibili e che l'assistente indicato sia in grado di utilizzarlo con perizia e sicurezza.</i>
18.30.08.003	montascale mobile a ruote, a sedile	18.30.08.003	montascale mobile a ruote, a sedile
	<i>struttura con poltroncina incorporata all'intelaiatura, braccioli, poggiatesta e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di altezza fino a 24 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a bassa tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e di discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 120 Kg.</i>		<i>struttura con poltroncina incorporata all'intelaiatura, braccioli, poggiatesta e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di altezza di almeno 20 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a bassa tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e di discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 120 Kg.</i>
18.30.08.006	montascale mobile a ruote, per carrozzina	18.30.08.006	montascale mobile a ruote, per carrozzina
	<i>struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di altezza fino a 24 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso in cui l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a bassa tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 130 Kg.</i>		<i>struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza, base di mobilità con ruote ad alto attrito munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di altezza di almeno 20 cm, dispositivo di inserimento automatico del freno a motore, dispositivo elettrico di segnalazione o di blocco nel caso in cui l'inclinazione del montascale superi i limiti di sicurezza per l'utente, motore a bassa tensione, batteria e carica batterie, indicatore di carica, autonomia di salita e discesa a moto continuo non inferiore a 10 piani, comandi di salita e discesa a uomo presente, stop di emergenza, portata minima 130 Kg.</i>

SOTTOCLASSE	DESCRIZIONE VIGENTE	SOTTOCLASSE	NUOVA DESCRIZIONE
Classe 22 "Ausili per comunicazione e informazione"			
22.03 ausili per la vista			
22.03.18	sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini	22.03.18	sistemi televisivi per l'ingrandimento di immagini
	<p>dispositivi elettronici per l'ingrandimento e la correzione indicazioni: assistiti con gravi limitazioni della funzione visiva; in particolare, soggetti ciechi parziali e soggetti ipovedenti gravi (rispettivamente art. 3 e art. 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138). In casi limitati, possono essere indicati per assistiti minori con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/2010. NOTA - Prescrivibili in alternativa ai sistemi telescopici (galileiano o kepleriano) codici da 22.03.12.103 a .127 norma di riferimento: legge n. 138 del 3/4/2001 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" Art. 3: Definizione di ciechi parziali. 1. Si definiscono ciechi parziali: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%. Art. 4: Definizione di ipovedenti gravi. 1. Si definiscono ipovedenti gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%.</p>		<p>dispositivi elettronici per l'ingrandimento e la correzione indicazioni: assistiti con gravi limitazioni della funzione visiva; in particolare, soggetti ciechi parziali e soggetti ipovedenti gravi (rispettivamente art. 3 e art. 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138). NOTA - Prescrivibili in alternativa ai sistemi telescopici (galileiano o kepleriano) codici da 22.03.12.103 a .127 norma di riferimento: legge n. 138 del 3/4/2001 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" Art. 3: Definizione di ciechi parziali. 1. Si definiscono ciechi parziali: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%. Art. 4: Definizione di ipovedenti gravi. 1. Si definiscono ipovedenti gravi: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30%.</p>
22.30 ausili per la lettura			
22.30.21 macchine per il riconoscimento dei caratteri			
22.30.21.003	software OCR	22.30.21.003	software OCR
	<p>software con funzioni di OCR per riconoscimento e lettura testi a stampa a mezzo scanner (non incluso nella fornitura). Il dispositivo può richiedere la prescrizione combinata di una unità di visualizzazione tipo display Braille o, in alternativa, di un dispositivo per la sintesi vocale. Sono esclusi tutti i software da ufficio di uso corrente e diffusamente commercializzati con funzioni analoghe.</p>		<p>software con funzioni di OCR (Optical Character Recognition) per riconoscimento e lettura testi a stampa a mezzo scanner (non incluso nella fornitura). Il dispositivo può richiedere la prescrizione combinata di una unità di visualizzazione tipo display Braille o, in alternativa, di un dispositivo per la sintesi vocale. In questi casi è necessario garantirne la compatibilità.</p>

SOTTOCLASSE	DESCRIZIONE VIGENTE	SOTTOCLASSE	NUOVA DESCRIZIONE
22.36 dispositivi di ingresso per computer			
22.36.21 ausili per posizionare il puntatore e selezionare elementi sullo schermo			
22.36.21.003	emulatore di mouse tipo trackball	22.36.21.003	emulatore di mouse tipo trackball
	<i>dispositivo hardware che consente il pieno controllo del dispositivo informatico analogamente a quanto consentirebbe il mouse in dotazione impegnando, direttamente o attraverso appositi sensori, anche abilità motorie diverse dall'uso delle mani. L'emulatore di mouse deve essere in possesso di almeno due di queste funzionalità speciali: ingresso per sensori che replicano le funzioni di click sinistro e destro, regolazione della velocità del puntatore del mouse, tasto con il blocco della funzione di trascinamento, blocco degli assi di direzione, tasto di doppio click, sfera di dimensioni molto superiori o inferiori a quelle standard. NOTA BENE: l'ausilio è prescrivibile esclusivamente in alternativa all'emulatore di mouse tipo JOYSTICK (cod. 22.36.21.006).</i>		<i>dispositivo hardware tipo trackball che consente il pieno controllo del dispositivo informatico analogamente a quanto consentirebbe il mouse in dotazione impegnando, direttamente o attraverso appositi sensori, abilità motorie diverse dall'uso delle mani. L'emulatore di mouse deve essere in possesso di almeno due di queste funzionalità speciali: ingresso per sensori che replicano le funzioni di click sinistro e destro, regolazione della velocità del puntatore del mouse, tasto con il blocco della funzione di trascinamento, blocco degli assi di direzione, tasto di doppio click, sfera di dimensioni superiori o inferiori a quelle standard. NOTA BENE l'ausilio è prescrivibile in alternativa all'emulatore di mouse tipo JOYSTICK (cod. 22.36.21.006).</i>
22.36.21.006	emulatore di mouse tipo joystick	22.36.21.006	emulatore di mouse tipo joystick
	<i>dispositivo hardware che consente il pieno controllo del dispositivo informatico analogamente a quanto consentirebbe il mouse in dotazione impegnando, direttamente o attraverso appositi sensori, anche abilità motorie diverse dall'uso delle mani. L'emulatore di mouse deve essere in possesso di almeno due di queste funzionalità speciali: ingresso per sensori che replicano le funzioni di click sinistro e destro, regolazione della velocità del puntatore del mouse, tasto con il blocco della funzione di trascinamento, blocco degli assi di direzione, tasto di doppio click. NOTA BENE: l'ausilio è prescrivibile esclusivamente in alternativa all'emulatore di mouse tipo TRACKBALL (cod. 22.36.21.003).</i>		<i>dispositivo hardware tipo joystick che consente il pieno controllo del dispositivo informatico analogamente a quanto consentirebbe il mouse in dotazione impegnando, direttamente o attraverso appositi sensori, anche abilità motorie diverse dall'uso delle mani. L'emulatore di mouse deve essere in possesso di almeno due di queste funzionalità speciali: ingresso per sensori che replicano le funzioni di click sinistro e destro, regolazione della velocità del puntatore del mouse, tasto con il blocco della funzione di trascinamento, blocco degli assi di direzione, tasto di doppio click. NOTA BENE: l'ausilio è prescrivibile in alternativa all'emulatore di mouse tipo TRACKBALL (cod. 22.36.21.003).</i>

SOTTOCLASSE	DESCRIZIONE VIGENTE	SOTTOCLASSE	NUOVA DESCRIZIONE
Classe 24 "Ausili per manovrare oggetti o dispositivi"			
24.09 ausili per gestire e controllare dispositivi			
24.24.03 sistemi di posizionamento fissi			
24.24.03.003	braccio di sostegno snodabile per sensori di comando	24.24.03.003	braccio di sostegno con morsetto di fissaggio
	<i>braccio snodabile o flessibile per il posizionamento di sensori di comando o dei dispositivi per la comunicazione o per il controllo ambientale nelle posizioni più idonee all'assistito, dotato di morsetto di fissaggio ad una struttura stabile (es. carrozzina, letto, tavolo) e di relativa piastra di posizionamento; deve presentare caratteristiche di robustezza e di solidità rapportate al peso del sensore da sostenere e alla forza di azionamento necessaria impressa dalla persona.</i>		<i>braccio regolabile (snodabile o flessibile) per il posizionamento di sistemi informatici, sensori di comando, dispositivi per la comunicazione o il controllo ambientale, dotato di morsetto di fissaggio per carrozzina, letto, tavolo, etc.; deve presentare caratteristiche di robustezza e solidità in relazione al peso dei dispositivi ed alla forza di azionamento necessaria.</i>
24.13 sistemi di controllo a distanza			
24.13.03.015	satellite di controllo d'ambiente ad onde convogliate	24.13.03.015	satellite di controllo d'ambiente ad onde convogliate
	<i>dispositivo per il comando a distanza di un'utenza elettrica in grado di dare e togliere la tensione di alimentazione a quest'ultima a seguito di un segnale di controllo ad alta frequenza emesso da un sistema domotico e ricevuto attraverso la rete elettrica dell'abitazione.</i>		<i>dispositivo per il comando a distanza di un'utenza elettrica in grado di dare e togliere la tensione di alimentazione a quest'ultima a seguito di un segnale di controllo emesso da un sistema domotico e ricevuto attraverso la rete dell'abitazione.</i>

AUSILI DI SERIE PRONTI PER L'USO - ELENCO 2b

Gli ausili riportati nell'elenco e classificati come dispositivi medici devono essere conformi al Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017

MODIFICA CODICI

CODICE VIGENTE	DESCRIZIONE	NUOVO CODICE	DESCRIZIONE
<i>Classe 12 "Ausili per la mobilità personale"</i>			
12.22.18 carrozzine manovrabili dall'accompagnatore			
aggiuntivi prescrivibili			
12.22.91.321	divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009)	12.22.91.324	divaricatore imbottito, regolabile ed estraibile (solo per 12.22.18.009)
12.23.06 carrozzine elettroniche con sterzo a controllo elettrico			
12.36.06.015	carrozzina elettrica a prevalente uso esterno	12.23.06.015	carrozzina elettrica a prevalente uso esterno
12.36.06.18	carrozzina elettrica a sei ruote	12.23.06.018	carrozzina elettrica a sei ruote
12.24.03.803	comando elettronico a soffio	12.23.03.803	comando elettronico a soffio
12.24.03.806	comando elettronico a capo o a nuca	12.23.03.806	comando elettronico a capo o a nuca
12.24.03.809	comando elettronico a mento	12.23.03.809	comando elettronico a mento
12.24.03.812	comando elettronico a piede	12.23.03.812	comando elettronico a piede
12.24.03.815	comando elettronico a tavolo	12.23.03.815	comando elettronico a tavolo
12.24.03.818	comando elettronico per accompagnatore	12.23.03.818	comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	joystick proporzionale compatto	12.23.03.821	joystick proporzionale compatto
2.24.03.824	Joystick proporzionale a elevata sensibilità	12.23.03.824	Joystick proporzionale a elevata sensibilità
12.24.09 unità di propulsione			
12.24.09	unità di propulsione	12.23.09	unità di propulsione
12.24.09.003	uniciclo	12.23.09.003	uniciclo
12.24.09.006	sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)	12.23.09.006	sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)
12.24.09.009	moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)	12.23.09.009	moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)
12.24.09.015	kit di motorizzazione universale per carrozzina	12.23.09.015	kit di motorizzazione universale per carrozzina
12.24.12 dispositivi di segnalazione e di sicurezza			
12.24.12	dispositivi di segnalazione e di sicurezza	12.23.12	dispositivi di segnalazione e di sicurezza
12.24.12.003	fanaleria	12.23.12.003	fanaleria
<i>Classe 24 "Ausili per manovrare oggetti o dispositivi"</i>			
24.09.24 quadri di controllo			
24.09.24	quadri di controllo	24.09.21	quadri di controllo
24.09.24.003	interfaccia per sensori	24.09.21.003	interfaccia per sensori
24.24.03 sistemi di posizionamento fissi			
24.24.03	sistemi di posizionamento fissi	24.09.24	sistemi di posizionamento fissi
24.24.03.003	braccio di sostegno snodabile per sensori di comando	24.09.24.003	braccio di sostegno snodabile per sensori di comando

AUSILI DI SERIE PRONTI PER L'USO - ELENCO 2b

Gli ausili riportati nell'elenco e classificati come dispositivi medici devono essere conformi al Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017

MODIFICA NOTE

CODICE	NOTA VIGENTE	CLASSE	NUOVA NOTA
Classe 09 "Ausili per la cura e la protezione personale"			
SOTTOCLASSI: 09.12.09 sedili copriwater 09.12.12 sgabelli 09.12.15 rialzi rimovibili per wc	<i>NOTA BENE: la prescrizione degli ausili sopra elencati (codici 09.12.09.003 - 09.12.12.003 - 09.12.15.003 e .006) è alternativo alla prescrizione delle sedie a comoda.</i>	SOTTOCLASSI: 09.12.09 sedili copriwater 09.12.12 sgabelli 09.12.15 rialzi rimovibili per wc	<i>NOTA BENE: la prescrizione degli ausili sopra elencati (codici 09.12.09.003 - 09.12.12.003 - 09.12.15.003) è alternativo alla prescrizione delle sedie a comoda.</i>

AUSILI DI SERIE PRONTI PER L'USO - ELENCO 2b

Gli ausili riportati nell'elenco e classificati come dispositivi medici devono essere conformi al Regolamento UE 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2017

ELIMINAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE VIGENTE		
<i>Classe 09 "Ausili per la cura e la protezione personale"</i>			
09.12.15 rialzi rimovibili per wc			
09.12.15.006	rialzo rimovibile morbido per wc ad altezza regolabile		eliminato
<i>Classe 18 "Mobilia ed adattamenti per la casa"</i>			
18.30.10	montascale fissi con sedile		eliminato
18.30.11	montascale fissi con piattaforma		eliminato
<i>Classe 22 "Ausili per comunicazione e informazione"</i>			
22.21.09 ausili per la conversazione e la comunicazione interpersonale			
22.21.09.003	comunicatore alfabetico a tastiera e display		eliminato